REGOLAMENTO (CEE) N. 2443/85 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 1985

che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/81 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi commercializzati della bevanda alcolica in questione; che, in seguito alle informazioni fornite dall'Irlanda in merito al periodo 1º gennaio — 31 dicembre 1984, occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1º agosto 1985 e il 31 luglio 1986;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1188/81 dispone che il coefficiente può essere adeguato, se l'evoluzione

prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli stati membri interessati tende a mutare in misura notevole; che la natura di tale tendenza può essere valutata prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per escludere brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di sei anni precedente l'anno in questione risponderebbe a tale condizione; che, inoltre, una differenza annua inferiore all'1 % tra le evoluzioni rispettive delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non basta a rivelare una eventuale tendenza ad un notevole mutamento;

considerando che è d'uopo adeguare corrispondentemente i coefficienti, per tener conto di una tendenza all'aumento delle esportazioni irlandesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1º agosto 1985 al 31 luglio 1986, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali impiegati in Irlanda per la fabbricazione di « Irish whiskey » sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1985.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, p. 1.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.

ALLEGATO

Coefficienti applicabili in Irlanda

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo (¹) impiegato nella fabbricazione di «Irish whiskey» Categoria B	ai cereali impiegat nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria A
	1	. 2
. 8. 1985 — 31. 7. 1986	0,289	0,602

⁽¹⁾ Compreso l'orzo trasformato in malto.